

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3995, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 159/DDA/AM)

Con istanza DDA/3995, acquisita in data 17 gennaio 2022 (prot. n. DDA/0000182), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet torrent9.to, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

Autore: Ramazzotti

Anno e titolo: terra promessa (1983) - una storia importante (1985) - adesso tu (1986) - musica è (1988) - se bastasse una canzone (1990) - cose della vita (1992) - un'altra te (1992)

Link: omissis

Autore: Ramazzotti

Anno e titolo: ma che bello questo amore (1987)

Link: omissis

Autore: Ramazzotti

Anno e titolo: favola (1992)

Link: omissis

Autore: Ramazzotti

Anno e titolo: vita ce n'è (2018) - siamo (2018) - vale per sempre (2019) - buonamore (2018) - ti dichiaro amore (2018) - dall'altra parte dell'infinito (2018)

Link: omissis

Autore: Pausini

Anno e titolo: primavera in anticipo (2008) - mille braccia (2008) - nel modo più sincero che c'è (2008) - fatto ovvio (2008) - sorella terra (2003) - un giorno dove vivere (2008) - in cambio no (2008)

Link: omissis

Autore: Morricone

Anno e titolo: the mission (1986) - frantic (1987) - per un pugno di dollari (1969) - cinema paradiso (1988) - hamlet (1991)

Link: omissis

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e

Direzione servizi digitali

ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- non sono reperibili elementi riguardo alla registrazione del nome a dominio;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società PACKET EXCHANGE Limited, con sede al 160 Kemp house City Road, Londra, Regno Unito, indirizzo di posta elettronica abuse@packetexchange.org. I server impiegati, localizzati a Tallin, Estonia, appaiono riconducibili alla società FiberGrid Noc4, con sede al 5 Sturdee Avenue, suite 301, 2196 Rosebank, Johannesburg, Sud Africa, indirizzi mail: ipadmin@fibergrid.net; info@fibergrid.net.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “DDA/3995”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 2 febbraio 2022**.

Direzione servizi digitali

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore